

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 E SS. C.P.C.

CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI

NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

di **Patrizia Casà**, nata a Messina (ME) l'8 luglio 1961 (C.F. CSAPRZ61L48F158O), rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato congiunto al presente atto mediante contestuale deposito telematico, dagli avv.ti Daniele Franchina (C.F. FRNDNL80H30F158X, pec: danielefranchina@pecavvpa.it ; fax: 0916256125) e Mariagrazia Liotta (C.F. LTTMGR84T61A089Y – pec: mariagrazialiotta@pecavvpa.it – fax. n. 0916256125),

- ricorrenti

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, nella persona del Ministro *pro tempore*;
- **Ambito Territoriale di Messina**, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per La Sicilia**, in persona del *Dirigente pro tempore*;

- resistenti

E NEI CONFRONTI

dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola “primaria” e “infanzia”, valide per gli aa.ss. 2014 - 2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento di Patrizia Casà nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina, valida per il triennio 2014/2017, per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

- controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE

- del Decreto Ministeriale n. 235 del 2014, (Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, vevoli per il triennio

scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella parte nella parte in cui sanziona con l'esclusione il docente che non presenta la domanda di aggiornamento/permanenza;

- ove occorra e per quanto di ragione della nota protocollo n. 999 del 9 aprile 2014 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha trasmesso il D.M. n. 235/2014 fissando il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 10 maggio 2014;

- ove occorra e per quanto di ragione della nota n. 4406 del 7 maggio 2014 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha prorogato il termini per la presentazione delle domande al 17 maggio 2014;

- ove occorra e per quanto di ragione del D.D.G. 16 marzo 2007 e dei DD. MM. nn. 42/2009 e 44/2011, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- delle CC.DD. Graduatorie ad Esaurimento valide per il triennio 2014/17, per la Provincia di Messina pubblicate con decreto prot. 10444 del 22 agosto 2014, nella parte in cui non includono l'odierna ricorrente in ragione del punteggio maturato;

- di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale;

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto dell'odierna ricorrente al reinserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le classi concorsuali scuola dell'infanzia e scuola primaria valide per il triennio 2014-2017, nella posizione spettante in ragione del possesso dell'abilitazione e del punteggio maturato, valide nell'ambito territoriale di Messina, o, in subordine, presso altro Ambito Territoriale Provinciale secondo le modalità che l'Amministrazione vorrà determinare;

E, DI CONSEGUENZA, PER LA CONDANNA

del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella persona dell'attuale rappresentante legale e dell' Ambito Territoriale per la Provincia di Messina, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella persona dell'attuale rappresentante legale, a provvedere, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ed

attribuzioni, al reinserimento dell'odierna ricorrente al reinserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria valide per il triennio 2014-2017, nella posizione spettante in ragione del possesso dell'abilitazione e del punteggio maturato, valide nell'ambito territoriale di Messina, o, in subordine, presso altro Ambito Territoriale Provinciale secondo le modalità che l'Amministrazione vorrà determinare

Si premette in

FATTO

1. Patrizia Casà è una docente abilitata all'insegnamento per la scuola primaria, scuola dell'infanzia, e pertanto, in possesso del titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento utilizzabili per le assunzioni in ruolo, e dunque per la stipula di contratto a tempo indeterminato con il MIUR, e per il conferimento delle supplenze annuali.

La ricorrente, avendo presentato regolari domande di aggiornamento, risultava iscritta, da ultimo, nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Messina, valide per il biennio 2007/2009, rispettivamente, per la scuola elementare, ove era collocata alla posizione n. 1625 con 17 punti, per la scuola materna, ove era collocata alla posizione n. 1622 con 20 punti.

Tuttavia, non avendo presentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie è incorsa nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie, e pertanto non risulta presente nelle Graduatorie ad Esaurimento dell'Ambito di Messina, attualmente vigenti (triennio 2014/2017), nonostante, in quanto docente abilitata, ella abbia il diritto ad esservi reinserita, a richiesta, in ogni momento.

Con D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli AA.SS. 2014/15, 2015/16, 2016/17, prevedendo, all'art. 1 comma 1, che *“Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata IV) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere: a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria; b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo*

scioglimento della stessa. A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria; c) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza”.

Il danno per la ricorrente, derivante dalla cancellazione, non richiesta e non voluta, è evidente: l'eliminazione dalle graduatorie ad esaurimento comporta l'impossibilità di essere selezionata per incarichi a tempo determinato, e comporta l'impossibilità di partecipare agli scorrimenti della stessa graduatoria, ai fini dell'immissione in ruolo.

L'esclusione della ricorrente dalle vigenti graduatorie ad esaurimento, valide per il triennio 2014/2017 a causa dell'omissione della domanda di aggiornamento/permanenza, è del tutto illegittima per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 BIS DELLA L.N. 143/04 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605, LETT. C) L. 296/2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 7 E SEGUENTI L. 241/90 E SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Le graduatorie ad esaurimento (già permanenti) costituiscono il canale per i docenti precari di ambire alla possibilità di ottenere l'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Con D.L. n. 97 del 2004 (convertito nella L. n. 143 del 2004) è stato previsto, all'art. 1, comma 1 bis, che *“Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”*.

Successivamente con la legge finanziaria 2007 (D. Lvo n. 296 del 2006) sono state apportate rilevanti modifiche al sistema di aggiornamento delle graduatorie, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola; è stata, infatti, disposta la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, di cui alla legge n. 143/2004, in graduatorie ad esaurimento, consentendo in caso di possesso di abilitazione (nonché, con riserva, in caso di una procedura abilitante in corso) all'atto della presentazione della domanda di aggiornamento per il biennio 2007 – 2009, la possibilità di inserimento a pieno titolo nelle graduatorie così riconfigurate.

A seguire, sono intervenuti il D.D.G. 16 marzo 2007 e i DD.MM. n. 42/2009, n. 44/2011 e n. 235 del 2014 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, i quali, pur richiamando l'art. 1, comma 1 bis, della L. n. 143/04, hanno precisato che in caso di mancata presentazione nei termini della domanda di permanenza/aggiornamento, consegue la “definitiva” cancellazione dalla graduatoria de qua.

In particolare il Decreto Ministeriale n. 235 del 2014, (Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è illegittimo in quanto non prevede la possibilità del reinserimento, dei docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento, nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza.

Ebbene, è evidente l'illegittimità dei DD.MM. suddetti, compreso quello impugnato con il presente ricorso, nelle parti in cui - seppure in forza della L. n. 296/06 debbano essere ritenuti bloccati per il futuro i nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento - non consentono l'inserimento in graduatoria dei soggetti in caso di mancato aggiornamento della propria posizione; tale situazione, infatti, resta regolata dall'art. 1 comma 1 bis della L. n. 143/04 pur a fronte della progressiva trasformazione in graduatorie ad esaurimento, in quanto non v'è dubbio che la nuova normativa non può apportare alcuna modifica al sistema di rinnovazione della domanda.

L'assunto de quo è confermato dallo stesso Ministero dell'Istruzione, il quale, nelle premesse ai decreti del 2007, del 2009, del 2011 e del 2014, menziona specificatamente il D.L. n. 97 del 2004 che ha previsto la procedura di salvaguardia; ed è altrettanto vero che non può escludersi il "recupero" di chi si era già collocato nelle graduatorie *de quibus*, anche perchè l'art. 1, comma 1 bis, della L. n. 143/04 è ancora in vigore nella sua interezza.

Tale disposizione, inoltre, nel disciplinare l'onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria e le conseguenze della mancata ottemperanza a tale onere, costituisce "norma speciale" - per quanto riguarda questo specifico adempimento - rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie.

In adesione a condivisa giurisprudenza formatasi nel tempo, deve rilevarsi come l'omessa presentazione di una domanda - con la conseguenziale esclusione dalle graduatorie *de quibus* - non possa considerarsi "assoluta"; ciò alla luce anche del successivo inciso della medesima norma, ai sensi del quale, potendo i docenti per i futuri aggiornamenti, secondo la previsione normativa nel tempo succedutesi attraverso i vari decreti ministeriali di aggiornamento delle graduatorie, dichiarare nuovamente di volere essere reinseriti all'interno delle graduatorie dalle quali sono stati cancellati (Cfr. per tutte Consiglio di Stato n. 3658 del 24 giugno 2014).

Non è del tutto infondato, infatti, ritenere che un'applicazione letterale e pedissequa della norma senza un'interpretazione orientata e coordinata della stessa che la renda conforme ai principi costituzionali ed a quelli espressi dalla

L. 241/90 e ss.mm.ii. conduca a risultati non conformi ai parametri desumibili dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, posto che non si vede come possa giudicarsi conforme alle regole di trasparenza e buon andamento dell'amministrazione, onerare un docente inserito in graduatoria a manifestare una volontà che ha già precedentemente espresso, con ricadute ampiamente dannose consequenziali alla mancata ulteriore manifestazione di questa volontà.

La ratio della normativa in questione deve essere ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiamo più interesse a permanervi ma non può assurgere a strumento di "epurazione" sulla base di una volontà degli interessati non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio.

In sostanza, può affermarsi, con attenzione ai principi di cui alla legge 241 del 90 che hanno "rimodellato" l'amministrazione pubblica - evolvendo in linea con il dettato costituzionale - da amministrazione/potere ad amministrazione/servizio, che la depurazione delle graduatorie in questione avrebbe dovuto postulare la piena consapevolezza, in capo ai destinatari della norma, delle conseguenze scaturenti dalla mancata presentazione della domanda di riconferma delle graduatorie, come anche confermato da recente giurisprudenza amministrativa (cfr. sent. 27460/10 TAR Lazio sez. III bis).

Le superiori considerazioni – lette in aderenza ai parametri costituzionali degli articoli 3 e 97 Cost - devono condurre alla declaratoria di illegittimità del decreto ministeriale nella parte in cui non ha previsto un obbligo (per gli Uffici Scolastici Provinciali) di comunicazione - ai docenti già presenti nelle graduatorie ad esaurimento che hanno omesso di presentare la domanda di conferma, gli effetti della legge 143/04 menzionata - con contestuale avvertimento dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato pena la cancellazione da quest'ultima.

Appare incompatibile con il dettato costituzionale e normativo vigente, dunque, di giustificare una disciplina quale quella oggetto di censura che riconduca alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria una cancellazione definitiva da quest'ultima, al contempo

omettendo di considerare la statuizione contenuta nel comma 1 bis dell'articolo 1 del decreto legge 97 del 2004 (secondo cui, a domanda dell'interessato da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione); dunque, deve essere affermato il diritto dei ricorrenti al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il personale docente.

In tal senso il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 3658/2014 ha testualmente affermato:

“L’adottata esclusione, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la "cancellazione definitiva" da quest'ultima, omette di tenere conto, sistematicamente, della statuizione contenuta nel comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 97/2004, secondo cui "a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

In definitiva, è illegittimo l'art. 1, d.m. 8 aprile 2009, n. 42, per omessa previsione di garanzia partecipativa, nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omissso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della l. n. 143 del 2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà.

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1 bis d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. con modificazioni nella l. 4 giugno 2004 n. 143, il quale dispone che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, e che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare - art. 1 d.m. 8 aprile 2009 n. 4,2 , adottata in applicazione di detta disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda- la cancellazione definitiva dalla graduatoria”.

È evidente che la ratio della decisione è orientata alla tutela dei precari della scuola, nei confronti dei quali i canali di accesso al mondo professionale devono essere mantenuti ancora più aperti e flessibili.

È, peraltro, dovere ed obbligo dell'apparato amministrativo scolastico rispettare il diritto di uguaglianza, imparzialità ed efficace funzionamento della pubblica amministrazione stessa e, dunque, rendere effettiva la partecipazione dei cittadini interessati a tutti i procedimenti amministrativi, nel rispetto della normativa (n. 241 del 1990) che richiede e legittima il dovere di trasparenza.

Tale assunto, peraltro, non è di nuova elaborazione poiché la giurisprudenza negli ultimi anni si è pronunciata in senso conforme (Trib. Firenze, sez. lavoro 17 maggio 2013; Trib. Cagliari, sez. lavoro, 27 luglio 2012; Trib. Verona, sez. lavoro, sent. n. 297/2013; Trib. Matera, sez. lavoro, 1192/2012). In particolare il giudice del lavoro di Matera, con la citata sentenza, in un caso analogo, ha sostenuto che: “...in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti per il biennio 2007/2009 le graduatorie erano state trasformate, in applicazione della legge n. 296/2006 in graduatorie ad esaurimento; che, avendo presentato in ritardo domanda di conferma nell’inserimento, era stata cancellata dalle stesse; di non avere impugnato tale cancellazione, confidando nel reinserimento al momento di successivi aggiornamenti in virtù dell’art. 1, comma 1bis della l. 143/2004...”. E ancora: “...(sulla ratio delle graduatorie ad esaurimento, nda) è stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli per il biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605. Nel caso specifico non si tratta di un nuovo inserimento ma di un reinserimento...”. Continua la sentenza: “...la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria.”

Anche la giurisprudenza amministrativa si è attestata su tali principi quando in sede cautelare, ed in attesa della definizione del giudizio nel merito, ha rilevato che *“il ricorso appare assistito da un principio di fondatezza...”* anche *“avuto riguardo al precedente specifico della sezione sul depennamento (T.A.R. Lazio, sez. III – bis, n. 27460 del 2010, ma vedi anche ord.ze nn.7836/2014, 3505/2014 e 3499/2014) di recente confermato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 3658 del 14 luglio 2014), ancorchè riferito alla procedura di aggiornamento del 2007”* (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IIIbis, ord. n. 11667 del 21 novembre 2014, e in tal senso anche T.A.R. Lazio, sez. IIIbis, ord. n. 10073 del 29 settembre 2014).

In altre parole, la previsione di un termine di decadenza qual è la cancellazione dalla graduatoria entro cui presentare la domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce il diritto al reinserimento in graduatoria del soggetto che vi sia stato in passato già inserito. Alla luce di quanto esposto, non esiste alcuna incompatibilità tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie di cui alla L. n. 296/2006 e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi ha maturato il diritto all'inserimento ed è stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento.

Tali disposizioni, anzi, devono applicarsi in combinato disposto le une con le altre, motivo per il quale gli atti impugnati con il presente ricorso devono essere dichiarati, in parte qua, illegittimi e non applicabili alla odierna ricorrente che ha diritto di ottenere il reinserimento nella graduatoria da cui è stata depennata.

Infatti, nel caso di specie, l'odierna ricorrente non ha prodotto la domanda di aggiornamento per il biennio 2009/2011, per il triennio 2011/2014 e 2014/2017, confidando di poter permanere nelle stesse, pur senza aggiornare il proprio punteggio; in ogni caso, in virtù del carattere definitivo della “sanzione” della cancellazione prevista dal D.M. 235/2014, l'Amministrazione avrebbe dovuto comunicare il preavviso di esclusione alla ricorrente.

Nè può dirsi prescritto il suo diritto al reinserimento, che può farsi valere in dieci anni da quando poteva essere azionato, ovverosia dieci anni dalla

cancellazione, che coincide con la fine dell'a.s. 2008/2009, quando i docenti possono presentare la domanda di aggiornamento dei punteggi delle rispettive graduatorie di appartenenza.

SULLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento "pleno iure", con decorrenza dall'01.09.2014, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di MESSINA valide per il triennio 2014-2017 per la classe concorsuale SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento "pleno iure", con decorrenza dall'01.09.2014, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di MESSINA per il triennio 2014-2017 per la classe concorsuale SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;
- I controinteressati NON sono SOLTANTO i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2011/14, dell'Ambito Territoriale Provinciale di MESSINA relativamente alla classe concorsuale SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA nei quali la ricorrente ha chiesto di reinserirsi;
- I controinteressati, infatti, sono anche tutti docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, ossia nel mese di aprile del 2014, quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al Tribunale di MESSINA, avranno formulato domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di MESSINA, relativamente alla classe concorsuale SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di MESSINA, classe concorsuale SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA;

- Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile *“Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*.

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, *“[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”*;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per l'odierna ricorrente;

- già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/> .

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in

alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Per tutto quanto dedotto

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE

- preliminarmente, anche in considerazione dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 151 c.p.c. , fissare l'udienza di comparizione delle parti, con termine per la notifica del ricorso;

- accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente al reinserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Messina per la scuola primaria, e la scuola dell'infanzia, valide per il triennio 2014/2017, nella posizione spettante in ragione della propria abilitazione e del proprio punteggio maturato;

- e per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella persona del Ministro pro tempore, l'Ambito Territoriale di Messina, in persona del Dirigente pro tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per La Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni a riconoscere all'odierna ricorrente il diritto al reinserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Messina, valide per il triennio 2014/2017, per la scuola primaria, per la scuola dell'infanzia e per l'insegnamento della lingua inglese, nella posizione spettante in ragione della propria abilitazione e del proprio punteggio.

avv. Daniele Franchina

avv. Mariagrazia Liotta

Si allegano e depositano i seguenti documenti:

1) Copia del decreto ministeriale n. 235 del 1 aprile 2014 (concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

2) Copia della nota Ministeriale n. 999 del 9 aprile 2014, con cui il Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha trasmesso il D.M. n. 235 del 1 aprile 2014;

- 3) Copia della nota Ministeriale n. 4406 del 7 maggio 2014 con cui il Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha prorogato i termini per l'invio telematico delle domande di aggiornamento al 17 maggio 2014;
- 4) Copia del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011 (concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- 5) Copia del Decreto Ministeriale n. 42 del giorno 8 aprile 2009 (concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- 6) Copia del Decreto del Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione del 16 marzo 2007 – Direzione Generale del Personale Scuola;
- 7) Copia del Decreto prot. n. 10444 del 22 agosto 2014 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento per l'ambito territoriale di Messina;
- 8) Estratti delle graduatorie permanenti provinciale per l'ambito territoriale di Messina, relativa al biennio 2007/2009, per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia, nelle quali la ricorrente risulta inserita in ragione del punteggio maturato, e nota di accompagnamento dell'U.S.R.;
- 9) Copia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Messina, valide per il triennio 2014/2017, per la scuola primaria;
- 10) Copia della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Messina, valide per il triennio 2014/2017, per la scuola dell'infanzia;
- 11) Copia del contratto collettivo personale scuola.

Nota Fiscale: si dichiara che per il presente giudizio, di valore indeterminabile, è esente dal pagamento del contributo unificato, alla luce dei requisiti reddituali di cui è in possesso la ricorrente, come da autodichiarazione allegata. Ci si riserva di produrre ulteriori certificazioni a richiesta del Tribunale, ove le ritenga necessarie.

Palermo, 15 giugno 2016

avv. Daniele Franchina

avv. Mariagrazia Liotta